

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica (in persona del dott. P. Macarrone) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G., trattenuta in decisione alla udienza del giorno 8.1.2018, con fissazione dei termini di trenta giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica

TRA

FALLIMENTO SOCIETÀ S.N.C.

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTO

OGGETTO: Contratti bancari. Ripetizione.

CONCLUSIONI

Alla udienza del giorno 8.1.2018 le parti si sono riportate agli atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

SOCIETÀ S.N.C, premesso di avere intrattenuto dal 1993 con la Banca un rapporto di apertura di credito in conto corrente, cessato il 4.9.2008, ha chiesto accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, per l'effetto, condannare la Banca "alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse", per € 33.478,37.

Banca si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.

La causa è stata dichiarata interrotta, alla udienza del 9.10.2012, per l'intervenuto fallimento della società attrice; ed è stata poi riassunta dalla Curatela del Fallimento, che si è riportata alla citazione originaria.

Nel corso del processo è stata espletata C.T.U.

L'attore sostiene che il rapporto sarebbe cessato il 4.9.2008. Tale affermazione non è provata, e risulta smentita dalla C.T.U., dato che la relazione non indica la avvenuta chiusura del conto, ed anzi richiama e valuta (tra gli altri) anche un estratto conto relativo ad un periodo successivo (periodo dal 10.10.2008 al 31.12.2008).

Il fatto che il rapporto non fosse chiuso è stato anche evidenziato dalla Banca in comparsa conclusionale, senza altre osservazioni dell'attore.

Perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile (cfr. Cass. SU 24418/2010). Nella fattispecie non è possibile ritenere la esistenza di "pagamenti", nel senso precisato dalla Corte Suprema (cfr. SU 24418/2010, Cass. 798/2013), per i quali sia possibile la ripetizione da parte del correntista.

Ciò in quanto:

- a) non può ritenersi né che alla data della domanda vi fosse stata la chiusura del conto (per quanto si è detto sopra), né che vi sia stata esazione da parte della Banca del saldo finale, neanche allegata dall'attore (ed anzi implicitamente esclusa sulla base delle sue difese);
- b) i versamenti eventualmente effettuati dal correntista con finalità ripristinatorie non sono qualificabili come pagamenti;
- c) parte attrice non ha neanche affermato espressamente di avere effettuato versamenti aventi natura solutoria, e qualificabili pertanto come pagamenti, né ha individuato eventuali versamenti di tale natura.

Inoltre, **il rapporto di conto corrente appare avere carattere unitario, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro** (cfr. Cass. 2262/1984, 10127/2005; nonché anche Cass. SU 24418/2010, in motiv).

Per quanto finora esposto, la domanda dell'attore non può essere accolta. Tenuto conto delle ragioni della decisione, del complessivo andamento del processo, del momento in cui è emersa la questione della mancata chiusura del conto, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Cosenza, definitivamente decidendo, così provvede:
Rigetta la domanda.
Compensa le spese giudiziali.

Cosenza, 19.3.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*